*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 105° — Numero 139**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 9 giugno 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508**

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1963, n. 2396.

**Autorizzazione all'Istituto per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare.**

N. 2396. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dal sig. Archimede Mancini, un fabbricato con annesso terreno, siti in Pesaro, rispettivamente distinti in catasto alla partita 13962, foglio n. 27, particella 2 sub 1-*a* ed alla pag. 2976, foglio n. 27, particella 13 di are 11,70, per la costruzione di un Centro di addestramento professionale, come da atto per notar Mario Pulcini, repertorio n. 26757, raccolta n. 9249, del 13 aprile 1957.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1964*
*Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 116.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. 363.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Busto Arsizio (Varese).**

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Busto Arsizio (Varese), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964*
*Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 121.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 364.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Caterina Vergine e Martire, sita nel comune di Reggio Calabria.**

N. 364. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Caterina Vergine e Martire, sita nel comune di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964*
*Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 125.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 365.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di Sant'Antonio, sita nel comune di San Paolo di Civitate (Foggia).**

N. 365. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di Sant'Antonio, sita nel comune di San Paolo di Civitate (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964*
*Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 123.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 366.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella forma « æque principaliter », delle Parrocchie di San Giovanni Gerosolimitano e di Santa Maria Assunta nel comune di Buccino (Salerno).**

N. 366. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Campagna in data 31 ottobre 1962, relativo all'unione temporanea nella forma « æque principaliter » delle Parrocchie di San Giovanni Gerosolimitano e di Santa Maria Assunta nel comune di Buccino (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964*
*Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 129.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1964.

**Ricostituzione del Consiglio superiore della sanità per il triennio 1964-1966.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 5 foglio n. 257, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1961-1963, nonchè alla ripartizione della competenza per materia tra le singole sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1962, registro n. 3, foglio n. 151, con il quale sono state apportate alcune modificazioni alla composizione delle sezioni del Consiglio;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1962, registro n. 3, foglio n. 130; 21 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1962, registro n. 7, foglio n. 122; 28 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1963, registro n. 9, foglio n. 244; con i quali sono stati sostituiti alcuni componenti del Consiglio;

Ritenuto di provvedere alla nomina dei componenti del Consesso per il triennio 1964-1966 nonchè alla ripartizione della competenza per materia tra le singole Sezioni e all'assegnazione dei componenti alle medesime;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1964-1966 i signori:

Aru prof. dott. Luigi, giureconsulto;

Pezzi ten. gen. medico Giuseppe, direttore generale della sanità militare designato dal Ministero della difesa;

Paita magg. gen. veterinario Gino, ufficiale generale designato dal Ministero della difesa;

Spanò dott. Guido, direttore generale designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Straniero dott. Ignazio, rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

Lubrano dott. Enrico, rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

Scrocca prof. dott. Pasquale, rappresentante del Ministero della marina mercantile;

Accardo dott. Salvatore, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

de Meo prof. Giuseppe, rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;

Checcacci prof. Luigi, Del Vecchio prof. Vittorio, Giovanardi prof. Augusto e Seppilli prof. Alessandro, professori universitari in igiene e medicina preventiva;

Bossa prof. Guido e Cassano prof. Cataldo, professori universitari in medicina generale;

Biocca prof. Ettore, professore universitario in parassitologia;

Mitolo prof. Michele, professore universitario in fisiologia;

Favilli prof. Giovanni, professore universitario in patologia generale;

Valdoni prof. Pietro, professore universitario in chirurgia;

De Toni prof. Giovanni, professore universitario in pediatria;

Nunziante Cesaro prof. Angelo, professore universitario in medicina del lavoro;

Omodei Zorini prof. Attilio, professore universitario in tisiologia;

Gozzano prof. Mario, professore universitario in neuro-psichiatria;

Cerutti prof. Pietro, professore universitario in dermosifilopatia;

Tesauro prof. Giuseppe, professore universitario in ostetricia e ginecologia;

Romanzi prof. Carmine, professore universitario in virologia;

Turano prof. Luigi, professore universitario in radiologia e radiobiologia;

Messini prof. Mariano, professore universitario in idroclimatologia;

Bietti prof. Giambattista, professore universitario in oculistica;

Giua prof. Michele, professore universitario in chimica;

Tappi prof. Guido, professore universitario in chimica farmaceutica;

Di Mattei prof. Piero, professore universitario in farmacologia;

Masoero prof. Prospero, Messieri prof. Albino e Paltrinieri prof. Sebastiano, professori universitari in medicina veterinaria particolarmente esperti in igiene veterinaria e zooprofilassi;

Satta prof. Ernesto e Suzzi Valli prof. Enea, ufficiali sanitari capi ufficio di igiene;

Collevati avv. Raffaello e Lanni avv. Diodato, presidenti di Amministrazione ospedaliera;

Sollazzo prof. Germano, sovraintendente di ospedale di prima categoria;

Valentini dott. Mario, primario di ospedale di prima categoria;

Casale dott. Bonaventura, medico condotto;

Perrino sen. dott. Antonio Vito, farmacista esercente;

Angelucci dott. Nello, direttore di mattatoio comunale;

Arredi prof. Filippo e Avolio De Martino professore Gastone, professori universitari in ingegneria sanitaria;

Donzelli ing. Carlo e Vinciguerra ing. Francesco, ingegneri esperti in costruzioni ospedaliere;

Gaeta prof. dott. Antonino Pio, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Bertagnolio avv. Corrado, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Savoini avv. Virginio, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Colarizi prof. Arrigo, Dogliotti prof. Achille Mario, Filipo prof. Domenico, Frugoni prof. Cesare e Gueli dott. Ignazio, benemeriti nel campo della sanità pubblica.

Art. 2.

Le competenze per materia delle singole sezioni e la assegnazione dei membri alle medesime è stabilita come segue:

SEZIONE 1ª

*Competenze*: Affari generali - Malattie infettive e diffusive dell'uomo - Malattie sociali - Medicina del lavoro - Igiene dell'ambiente - Assistenza materna ed infantile - Problemi igienico-sanitari della scuola - Opere parascolastiche - Igiene mentale - Problemi sanitari delle attività sportive - Educazione sanitaria della popolazione - Sostanze alimentari e bevande - Domande di attestato di privative industriali concernenti bevande e commestibili.

*Membri*: Il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità; il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità; il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno; il ragioniere generale dello Stato; il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il capo dell'Ispettorato medico del lavoro; il direttore del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato; il direttore generale della alimentazione del Ministero della agricoltura e delle foreste; il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il presidente dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia; Aru prof. dott. Luigi; Bertagnolio avvocato Corrado; Gaeta prof. dott. Antonino Pio; Savoini avv. Virginio; Bietti prof. Giambattista; Nunziante Cesaro prof. Angelo; Paltrinieri prof. Sebastiano; Cerutti prof. Pietro; Checcacci prof. Luigi; Del Vecchio prof. Vittorio; Giovanardi prof. Augusto; Seppilli professore Alessandro; Romanzi prof. Carmine; Favilli prof. Giovanni; De Toni prof. Giovanni; Straniero dottore Ignazio; Cassano prof. Cataldo; Masoero professore Prospero; Omodei Zorini prof. Attilio; Tesauro prof. Giuseppe; Gozzano prof. Mario; Mitolo prof. Michele; Accardo prof. Salvatore; de Meo prof. Giuseppe; Pezzi ten. gen. medico Giuseppe; Paita magg. gen. veterinario Gino; Scrocca prof. dott. Pasquale; Lubrano dott. Enrico; Suzzi Valli prof. Enea; Colarizi professor Arrigo; Filipo prof. Domenico; Frugoni prof. Cesare; Gueli dott. Ignazio; Biocca prof. Ettore.

SEZIONE 2ª

*Competenze*: Opere igieniche.

*Membri*: Il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno; il ragioniere generale dello Stato; Aru prof. dott. Luigi; Checcacci prof. Luigi; Del Vecchio prof. Vittorio; Giovannardi prof. Augusto; Seppilli prof. Alessandro; Avolio De Martino prof. Gastone; Arredi prof. Filippo; Spanò dott. Guido; Satta prof. Ernesto; Angelucci dott. Nello.

SEZIONE 3ª

*Competenze*: Ospedali e case di cura - Assistenza sanitaria - Disciplina delle professioni, delle arti e di attività soggette a vigilanza sanitaria.

*Membri*: Il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità; il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno; il direttore generale dell'istruzione superiore del Ministero della pubblica istruzione; il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici; il presidente della federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani; il presidente della federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani; il presidente della federazione nazionale dei collegi delle ostetriche; il presidente della federazione nazionale dei collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie e delle vigilatrici d'infanzia; il presidente della Croce Rossa Italiana; Aru prof. Luigi; Checcacci prof. Luigi; Del Vecchio prof. Vittorio; Seppilli professore Alessandro; Omodei Zorini prof. Attilio; Cassano prof. Cataldo; Donzelli ing. Carlo; Vinciguerra ing. Francesco; Gozzano prof. Mario; Tesauro profes-

sore Giuseppe; Valdoni prof. Pietro; Dogliotti professore Achille Mario; Bertagnolio avv. Corrado; Gaeta prof. dott. Antonino Pio; Savoini avv. Virginio; Perrino sen. dott. Antonio Vito; Accardo dott. Salvatore; Spanò dott. Guido; Collevati avv. Raffaello; Lanni avvocato Diodato; Casale dott. Bonaventura; Sollazzo prof. Germano.

SEZIONE 4ª

*Competenze*: Produzione e commercio medicinali - Presidi medico-chirurgici ed assimilati - Stupefacenti - Acque minerali - Stabilimenti termali ed idroterapici - Terapia fisica - Medicina nucleare.

*Membri*: Il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità; il direttore generale degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici; il presidente della federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani; Di Mattei prof. Piero; Bietti prof. Giambattista; Bossa prof. Guido; Romanzi prof. Carmine; Giovanardi prof. Augusto; Favilli prof. Giovanni; Colarizi prof. Arrigo; Giua professore Michele; Gozzano prof. Mario; Messini professore Mariano; Mitolo prof. Michele; Tappi prof. Guido; Messieri prof. Albino; Omodei Zorini prof. Achille; Turano prof. Luigi; Valdoni prof. Pietro; Perrino senatore dott. Antonio Vito; Satta prof. Ernesto; Valentini dott. Mario; Lubrano dott. Enrico; Aru prof. dottor Luigi.

SEZIONE 5ª

*Competenze*: Malattie infettive e diffusive degli animali - Igiene veterinaria - Alimenti di origine animale e medicamenti per uso veterinario - Attività soggette a vigilanza veterinaria.

*Membri*: Il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità; il direttore generale del Servizio farmaceutico del Ministero della sanità; il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della Sanità; il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità; il direttore dell'Istituto superiore di sanità; il direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno; il presidente della federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani; Aru prof. Luigi; Di Mattei prof. Piero; Masoero prof. Prospero; Messieri prof. Albino; Paltrinieri prof. Sebastiano; Seppilli prof. Alessandro; Mitolo prof. Michele; Angelucci dott. Nello; Paita magg. gen. veterinario Gino.

Il Ministro per la sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1964

SEGNI

MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1964*
*Registro n. 3 Sanità, foglio n. 310*

(4650)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1964.
**Coefficiente di variazione del contributo integrativo previsto dall'art. 2 della legge 31 marzo 1961, n. 301, per il periodo 1° marzo-30 giugno 1964.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Vista la legge 31 marzo 1961, n. 301, recante modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 522;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 318, recante integrazioni agli stanziamenti previsti dall'art. 9 della legge n. 301;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1961, registro n. 4, foglio n. 73; il decreto ministeriale 13 giugno 1961, registrato il 28 giugno 1961, registro n. 4, foglio n. 166; il decreto ministeriale 13 luglio 1962, registrato il 20 agosto 1962, registro n. 11, foglio n. 10; il decreto ministeriale 12 luglio 1963, registrato il 24 luglio 1963, registro n. 4 foglio n. 143 ed il decreto ministeriale 21 dicembre 1963, in corso di registrazione relativi alla costituzione e composizione del Comitato consultivo previsto dall'art. 3 della citata legge n. 301;

Visti i decreti ministeriali in data 2 settembre 1961, 21 febbraio e 14 agosto 1962, 1° marzo, 6 giugno e 16 agosto 1963, con i quali sono stati determinati i coefficienti di variazione rispettivamente validi fino al 28 febbraio, al 31 agosto 1962, al 28 febbraio, al 30 maggio, 31 agosto 1963 ed al 29 febbraio 1964;

Considerato che, ai fini del contributo che possa essere concesso ai cantieri per nuove costruzioni, in relazione agli stanziamenti delle citate leggi n. 301 e 318 ed agli impegni di spesa già assunti, occorre determinare il coefficiente di variazione del contributo per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1964, data di scadenza della validità della legge n. 301;

Considerato che il Comitato di cui all'art. 3 della citata legge n. 301, nella seduta del 4 febbraio 1964, ha accertato che il volume di nuove costruzioni ordinate ai cantieri o da questi assunte in proprio nel periodo di 12 mesi che ha avuto inizio il 1° gennaio 1963 è risultato complessivamente di 156.999 tonnellate di stazza lorda;

Considerato che la situazione complessiva delle costruzioni navali ha denunciato una ulteriore flessione rispetto a quella rilevata col decreto ministeriale 16 agosto 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 agosto 1963;

Considerato che il Comitato sopracitato ha deliberato che venga applicato anche nel periodo 1° marzo-30 giugno 1964, il coefficiente 0,95;

Considerato che è necessario assistere con l'aiuto statale l'industria cantieristica ma contemporaneamente stimolarla ad adottare le misure idonee a ridurre i costi di costruzione e ad adeguare la capacità produttiva alle possibilità di assorbimento del mercato e che, pur nell'accertata situazione di flessione, il coefficiente 0,95 risponde alle condizioni e finalità della legge n. 301;

Decreta:

Il coefficiente di variazione del contributo integrativo di cui all'art. 2, primo comma, della legge 31 marzo 1961, n. 301, per il periodo 1° marzo-30 giugno 1964, è uguale a 0,95.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1964

*Il Ministro per la marina mercantile*
SPAGNOLLI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1964*
*Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 248*

(4566)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1964.

**Nomina dei tecnici della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1964, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per il biennio 1964-65;

Visti gli artt. 71 del regio decreto 29 giugno 1939 sopra richiamato e 90 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, con i quali è data facoltà al presidente della Commissione dei ricorsi di chiamare dei tecnici a far parte della Commissione stessa;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888 e il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Viste le designazioni fatte dal presidente della Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione dei ricorsi di cui alle premesse del presente decreto, in qualità di tecnici, per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1964:

Guidi ing. Guido, libero docente in costruzione di macchine;

Romeo prof. dott. Aurelio, ordinario di chimica farmaceutica applicata, presso l'Università di Roma;

Intonti prof. dott. Roberto, ispettore generale chimico dell'Istituto superiore di sanità, libero docente in chimica bromatologica e analitica.

Art. 2.

Ai tecnici della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti di cui al precedente articolo 1 è assegnato un gettone di presenza per ciascun giorno di adunanza, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le spese per i gettoni di presenza derivanti dall'applicazione del presente decreto, graveranno sul cap. 16 del bilancio passivo del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1963-64 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1964

*Il Ministro*: MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1964*
*Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 247*

(4608)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1964.

**Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Udine e Venezia con la denominazione di Strada statale n. 463 « del Tagliamento ».**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 220 di detto piano è prevista la strada: Innesto Strada statale n. 13 « Pontebbana » al bivio Taboga presso Gemona - Osoppo - San Daniele del Friuli - Dignano - San Vito al Tagliamento - Innesto Strada statale n. 53 « Postumia » a Portoguaro della lunghezza di km. 65+076;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesto Strada statale n. 13 « Pontebbana » al bivio Taboga presso Gemona - Osoppo - San Daniele del Friuli - Dignano - San Vito al Tagliamento - Innesto Strada statale n. 53 « Postumia » a Portogruaro, della lunghezza di km. 65+076, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 463 « del Tagliamento ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1964

*Il Ministro*: PIERACCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1964*
*Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 336*

(4571)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1964.

**Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Pavia e Piacenza con la denominazione di Strada statale n. 461 « del Passo del Penice ».**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 162 di detto piano è prevista la strada: Innesto Strada statale n. 10 « Padana Inferiore » a Voghera - Godiasco - Varzi - Innesto Strada statale n. 45 « di Val di Trebbia » a Bobbio della lunghezza di km. 56+800;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: Innesto Strada statale n. 10 « Padana Inferiore » a Voghera - Godiasco - Varzi - Innesto Strada statale n. 45 « di Val di Trebbia » a Bobbio della lunghezza di km. 56+800 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 461 « del Passo del Penice ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1964

*Il Ministro*: PIERACCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio* 1964
*Registro n.* 23 *Lavori pubblici, foglio n.* 337

**(4574)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1964.

**Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Belluno ed Udine con la denominazione di Strada statale n. 465 « della Forcella Lavardet e di Valle S. Canciano ».**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 246 di detto pano è prevista la strada: Campolongo - Forcella Lavardet - Prato Carnico - Cercivento - innesto Strada statale n. 52-*bis* « Carnica » presso Sutrio, della lunghezza di chilometri 48+300;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1956, n. 126, la strada: Campolongo - Forcella Lavardet - Prato Carnico - Cercivento - innesto Strada statale n. 52-*bis* « Carnica » presso Sutrio della lunghezza di km. 48+300 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 465 « della Forcella Lavardet e di Valle S. Canciano ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1964

*Il Ministro*: PIERACCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio* 1964
*Registro n.* 23 *Lavori pubblici, foglio n.* 326

**(4568)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1964.

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Piacenza con la denominazione di Strada statale n. 462 « della Val d'Arda ».**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che il numero 182 di detto piano è prevista la strada: Innesto Strada statale n. 10 « Padana Inferiore » presso San Pietro in Corte - San Pedretto - San Pietro in Cerro - Cortemaggiore - Innesto Strada statale n. 9 « via Emilia » presso Fiorenzuola d'Arda, della lunghezza di km. 19+500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesto Strada statale n. 10 « Padana Inferiore » presso San Pietro in Corte - San Pedretto - San Pietro in Cerro - Cortemaggiore - Innesto Strada statale n. 9 « via Emilia » presso Fiorenzuola d'Arda, della lunghezza di km. 19+500 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 462 « della Val d'Arda ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1964

*Il Ministro*: PIERACCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio* 1964
*Registro n.* 23 *Lavori pubblici, foglio n.* 328

**(4573)**

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1964.

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Udine con la denominazione di Strada statale n. 464 « di Spilimbergo ».**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 241 di detto piano è prevista la strada: Maniago - Sequals - Spilimbergo - innesto Strada statale n. 13 « Pontebbana » a Udine, della lunghezza di km. 46+247;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Maniago - Sequals - Spilimbergo - innesto Strada statale n. 13 « Pontebbana » a Udine, della lunghezza di km. 46+247 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 464 « di Spilimbergo ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1964

*Il Ministro*: PIERACCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1964*
*Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 325*

(4569)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1964.

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Roma con la denominazione di Strada statale n. 4 « Salaria diramazione ».**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale n. 4 « Salaria » a Passo Corese - innesto autostrada « Milano-Napoli » alla stazione di Fiano Romano, della lunghezza di km. 4+000, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali:

Sentiti, a norma dell'articolo 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Roma;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 4 « Salaria » a Passo Corese - innesto autostrada « Milano-Napoli » alla stazione di Fiano Romano, della lunghezza di km. 4+000 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 4 « Salaria - diramazione ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1964

*Il Ministro*: PIERACCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1964*
*Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 268*

(4567)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1964.

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Siena con la denominazione di Strada statale n. 438 « Lauretana ».**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale n. 73 « Senese - Aretina » presso Taverne di Arbia - Asciano - innesto Strada statale n. 326 « di Rapolano » presso S. Gimignanello della lunghezza di km. 27+200, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'articolo 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Siena;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 73 « Senese - Aretina » presso Taverne di Arbia - Asciano - innesto Strada statale n. 326 « di Rapolano » presso S. Gimignanello della lunghezza di km. 27+200 è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 438 « Lauretana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1964

*Il Ministro*: PIERACCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1964*
*Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 269*

(4570)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1964.

**Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Il Balestruccio 1957 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che con sentenza in data 4-5 marzo 1964 del Tribunale civile di Roma - Sezione fallimentare, è stato dichiarato lo stato di insolvenza della Società cooperativa « Il Balestruccio 1957 - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Il Balestruccio 1957 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », costituita in data 10 settembre 1957, a rogito del notaio Domenico Sciamanda, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Mario Vozzi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1964

(4481) *Il Ministro*: Bosco

---

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1964.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di La Spezia.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 251 in data 23 luglio 1963, dell'Amministrazione provinciale di La Spezia, concernente la classificazione a provinciale della strada di bonifica: dal capoluogo di Ortonovo Alto al confine con la provincia di Massa-Carrara, della lunghezza di km. 1+000;

Visto il voto in data 15 aprile 1964, n. 753, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica dal capoluogo di Ortonovo Alto al confine con la provincia di Massa Carrara, della lunghezza di km. 1+000 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1964

(4656) *Il Ministro*: Pieraccini

---

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1964.

**Determinazione dei criteri, durante l'anno 1964, per il rilascio di nulla osta per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche.**

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visti gli articoli 21, 22 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, gli articoli 20 e 22 della legge 31 luglio 1956, n. 897; le leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, 22 dicembre 1960, n. 1565, 20 dicembre 1961, n. 1311, 27 luglio 1962, n. 1053, e 14 febbraio 1963, n. 76;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897;

Decreta:

Art. 1.

Il rilascio del nulla osta di cui agli articoli 21 e 22 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, durante l'anno 1964 è subordinato all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale.

Sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi, purchè distanti almeno km. 2 per via normale dal più vicino cinema:

*a*) tutte le frazioni;

*b*) le località appartenenti a Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

L'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate in ciascuno dei bienni 1960-61 e 1962-63. Per il rilascio dei nulla osta è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato almeno del 10 % nel biennio 1962-63.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente il nulla osta, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km. 2 dal cinema più vicino esistente nel capoluogo del Comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattasi di località appartenenti a Comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

I nulla osta sono rilasciati in misura proporzionale all'incremento accertato della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico a partire dal 1° gennaio 1962.

Il numero dei posti disponibili, derivante da tale incremento, sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo, alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana, oltre ai festivi, del tipo parrocchiale ovvero appartenenti ad Enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

Il numero dei posti assegnati ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di nulla osta alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 2.

I nulla osta per le arene cinematografiche sono rilasciati in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli Comuni, frazioni o località, in conformità di quanto stabilito dall'art. 1.

Ai nulla osta, di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di comunicazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine, il nulla osta sarà revocato e l'intestatario di esso non potrà vantare la priorità

nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Art. 3.

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 1 e 2, non si applica per i nulla osta riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km. 2 in linea d'aria o km. 3 per via normale dal cinema esistente più vicino.

Al criterio indicato nel comma precedente si può altresì derogare per i nulla osta concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche comprese nei piani urbanistici, approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 177, previsti per una popolazione non inferiore a 4000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema esistente.

Art. 4.

Per il rilascio di nulla osta nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate risulti incrementato nel biennio 1962-63 di almeno il 25% nei confronti del biennio 1960-61, escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico a partire dal 1° gennaio 1962 e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno km. 2 per via normale dal più vicino cinema sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo. La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Art. 5.

Nei Comuni o frazioni del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche il nulla osta è rilasciato in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori.

Art. 6.

Si può prescindere dai criteri di cui all'art. 1 e rilasciare il nulla osta per l'apertura nelle stazioni ferroviarie delle città capoluogo di regione di sale cinematografiche riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi e di attualità e che, inoltre, rimangano aperte al pubblico non oltre le ore 24.

Art. 7.

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 1, 2 e 4 e rilasciare nulla osta:

*a*) per l'apertura di un nuovo cinema nei Comuni ove esiste un unico esercizio cinematografico, il quale seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alla evoluzione della tecnica cinematografica o alla decorosa ricezione del pubblico, oppure risulti di insufficiente capacità ricettiva nei confronti delle esigenze cinematografiche della località o trascuri il miglioramento della programmazione;

*b*) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici in locali destinati a teatro, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e situati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti.

I provvedimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma sono adottati sentito il parere delle Organizzazioni sindacali nazionali dei produttori e distributori dei film e degli esercenti sale cinematografiche.

Si può prescindere dalla valutazione del parere previsto dal comma precedente nell'ipotesi in cui non sia espresso entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo determina, in sede di rilascio del nulla osta nei casi di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo, i periodi da riservarsi, nel corso dell'anno, rispettivamente all'agibilità cinematografica ed alla agibilità teatrale.

Art. 8.

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio, o di costruzione di un nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, purchè di capienza non superiore agli ottocento posti e in attività da almeno dieci anni, intendendo in tal modo di aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale e più decoroso per il pubblico, il relativo nulla osta può essere rilasciato, in deroga ai normali criteri di cui agli articoli 1, 2 e 4, fino ad un aumento di posti nella misura del 40 % del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

E' consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura massima del 50 %, se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli ottocento posti, sia previsto l'allestimento di palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali e l'iniziativa si riferisca a Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti sprovvisti di teatri od a Comuni in cui teatri preesistenti siano stati distrutti da eventi bellici od abbiano comunque cessato l'attività per causa di forza maggiore.

In ogni caso potrà autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.

Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti il trasferimento di esercizi cinematografici è consentito solo nell'ambito dello stesso quartiere o ripartizione comunale, fatta salva, comunque, l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto.

Art. 9.

I criteri di cui agli articoli 1 e 2 si osservano anche per i nulla osta riguardanti i locali di pubblico spettacolo da adibire a spettacoli misti.

Roma, addì 4 giugno 1964

*Il Ministro*: CORONA

(4724)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 29 maggio 1964 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Jack F. Gillespie, Vice console degli S.U.A. a Trieste.

(4661)

In data 29 maggio 1964 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Nancy S. Koch, Vice console degli S.U.A. a Palermo.

(4662)

In data 29 maggio 1964 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Antonio Castagna, Vice-console onorario dei Paesi Bassi a Venezia.

(4663)

## MINISTERO DELLA SANITA

### Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligo-minerale denominata « Valverde »

Con decreto n. 819 del 30 maggio 1964, la Società in accomandita semplice « Acque oligo-minerali Valverde » S.a.s. di Colombo F.lli Carlo e Gianfranco e C., con sede in Quarona Sesia (Vercelli), via XX Settembre, 1, è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua oligo-minerale denominata « Valverde » che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio dei comuni di Quarona Sesia e Breia (Vercelli).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde dalla capacità di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 17 × cm. 11,4 per quelli di due ed un litro e di cm. 14,2 × cm. 10 per quelli di un mezzo ed un quarto di litro.

L'etichetta, di color pisello chiaro è divisa in tre riquadri con cornice bianca.

Nel riquadro centrale è disegnata un'aquila su fondo ovale di colore bianco, e sotto è raffigurata una valle in colore verde; si legge dall'alto in basso in caratteri neri: Acqua Minerale - Valverde - oligo-minerale - ottima acqua leggerissima da tavola - diuretica - antiurica - digestiva - scaturisce dalla viva roccia

Nel riquadro laterale di sinistra superiormente sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi eseguita in data 9 novembre 1962 dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'Istituto di chimica generale della Università di Milano; inferiormente è riprodotto il giudizio di purezza batteriologica dell'acqua formulato in data 23 dicembre 1962, dal prof. Augusto Giovanardi direttore dell'Istituto di igiene della Università di Milano. In fondo la frase « addizionata di anidride carbonica ».

Nel riquadro laterale di destra sono trascritte le caratteristiche cliniche e farmacologiche dell'acqua minerale redatte in data 27 dicembre 1962 dal prof. Pietro Farneti direttore dell'Istituto di idrologia medica dell'Università di Milano.

Sulla cornice della etichetta in alto è riportato la ragione sociale e la sede della ditta, ai lati la frase « Bottiglia e tappo sterilizzati » ed in basso gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta mediante apposita conduttura di acciaio inossidabile dalla sorgente allo stabilimento appositamente costruito secondo i progetti approvati e sarà imbottigliata con l'aggiunta di anidride carbonica pura.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente verrà costituita una zona di protezione del raggio di m. 30, tenuta a prato naturale con alberi e recintata con rete metallica.

(4669)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Autorizzazione alla permuta di terreni da parte dell'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1964, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 89, l'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena viene autorizzato a permutare tre appezzamenti di terreno di proprietà dell'Istituto stesso siti in comune di Modena, Villa Santa Caterina, località Pentetorri, e relativo conguaglio finanziario, con la tenuta sita in Casinaldo del comune di Formigine (Modena) denominata « Stradella », estesa oltre cento ettari in unico corpo di proprietà dell'avv. Giuseppe Matteo Matteotti, il tutto come specificato nell'atto rogato dal dott. Bruno Amaduzzi, notaio di Modena, in data 6 luglio 1962, n. 4339 di repertorio.

(4505)

### Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Cavo San Giorgio », con sede in Lobbi, frazione di Alessandria.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 8561, in data 27 maggio 1964, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Cavo San Giorgio », con sede in Lobbi, frazione di Alessandria, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta dell'8 ottobre 1961.

(4587)

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1964, n. 2025/436, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Stefanis Maria, nata a Bussi sul Tirino il 25 febbraio 1899, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Bussi sul Tirino, estese mq. 7.260 riportate in catasto alle particelle numeri 295 parte, 297 parte del foglio di mappa n. 10 ed alla particella n. 435/*a* e 435/*b* del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino, e nella planimetria tratturale con i numeri 125, 127, 126 e 128.

(4620)

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1964, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 56, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal signor Armellin Andrea in data 31 dicembre 1962, avverso il mancato rilascio da parte del Ministero della difesa-Aeronautica in un attestato di servizio, è stato dichiarato irricevibile per tardività.

(4677)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Avviso di rettifica

Nel testo del decreto ministeriale 21 febbraio 1964 riguardante la classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Nuoro e Cagliari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 10 aprile 1964, pag. 1455, prima colonna, ove è detto: « . . . con la denominazione di Strada statale n. 422 di Laconi e di Uras » leggasi: « . . . con la denominazione di Strada statale n. 442 di Laconi e di Uras ».

(4634)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

**Corso dei cambi dell'8 giugno 1964 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,85 | 624,80 | 624,85 | 624,83 | 624,835 | 624,85 | 624,83 | 624,85 | 624,85 | 624,85 |
| $ Can. | 578,14 | 578,15 | 578,20 | 578,25 | 577 — | 578,15 | 578,15 | 578,10 | 578,15 | 578,10 |
| Fr. Sv. | 144,81 | 144,81 | 144,83 | 144,81 | 144,83 | 144,80 | 144,81 | 144,80 | 144,81 | 144,81 |
| Kr. D. | 90,45 | 90,45 | 90,46 | 90,43 | 90,45 | 90,45 | 90,43 | 90,45 | 90,44 | 90,45 |
| Kr. N. | 87,43 | 87,44 | 87,45 | 87,395 | 87,40 | 87,42 | 87,40 | 87,42 | 87,42 | 87,42 |
| Kr. Sv. | 121,68 | 121,65 | 121,66 | 121,655 | 121,60 | 121,68 | 121,65 | 121,67 | 121,68 | 121,67 |
| Fol. | 172,85 | 172,75 | 172,75 | 172,715 | 172,75 | 172,82 | 172,73 | 172,85 | 172,82 | 172,75 |
| Fr. B. | 12,54 | 12,546 | 12,5490 | 12,54375 | 12,54 | 12,54 | 12,5465 | 12,55 | 12,54 | 12,54 |
| Franco francese | 127,51 | 127,45 | 127,49 | 127,47 | 127,45 | 127,51 | 127,4775 | 127,52 | 127,51 | 127,51 |
| Lst. | 1746,87 | 1746,25 | 1746 — | 1746,15 | 1745,75 | 1746,65 | 1746,15 | 1746,90 | 1746,65 | 1746,40 |
| Dm. occ. | 157,27 | 157,24 | 157,27 | 157,24 | 157,26 | 157,27 | 157,26 | 157,25 | 157,27 | 157,26 |
| Scell. Austr. | 24,19 | 24,19 | 24,1925 | 24,1875 | 24,15 | 24,19 | 24,19 | 24,20 | 24,19 | 24,195 |
| Escudo Port. | 21,80 | 21,79 | 21,80 | 21,78 | 21,90 | 21,78 | 21,775 | 21,80 | 21,78 | 21,78 |

**Media dei titoli dell'8 giugno 1964**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 105,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 98,05 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 77,45 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,80 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 88 — |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 88,20 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 88,15 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 98,525 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 98,775 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 98,70 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 98,60 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 99,10 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 99,125 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 97,775 |

*Il Contabile del portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi dell'8 giugno 1964**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,83 |
| 1 Dollaro canadese | 578,20 |
| 1 Franco svizzero | 144,81 |
| 1 Corona danese | 90,43 |
| 1 Corona norvegese | 87,397 |
| 1 Corona svedese | 121,652 |
| 1 Fiorino olandese | 172,722 |
| 1 Franco belga | 12,545 |
| 1 Franco francese | 127,474 |
| 1 Lira sterlina | 1746,15 |
| 1 Marco germanico | 157,25 |
| 1 Scellino austriaco | 24,189 |
| 1 Escudo Port. | 21,777 |

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

**Ripristino di cognome nella forma tedesca**

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 marzo 1935, n. 741/R/Gab. con cui al sig. Unterthiner Giovanni, nato a Chiusa il 25 luglio 1899, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Tinelli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 2 aprile 1964, dal signor Tinelli Benito, figlio del predetto, in atto residente a Castelbello-Ciardes;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 marzo 1935, numero 741/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Tinelli Benito nato a Chianes il 3 agosto 1932, della moglie Lampacher Hermine nata a Martello il 22 febbraio 1926 e del figlio Manfred nato a Silandro il 1° novembre 1961, in atto residenti a Castelbello-Ciardes, viene ripristinato nella forma tedesca di Unterthiner.

Il sindaco del comune di Castelbello-Ciardes provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Roma, addì 23 maggio 1964

*Il Vice Commissario del Governo*: PUGLISI

(4612)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Torino.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Torino.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

*a*) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

*c*) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle ari di Torino, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

*a*) data e luogo di nascita;

*b*) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

*a*) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

*b*) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri Uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri Uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Torino, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere *in data non anteriore di tre mesi a quella in cui il candidato* riceve l'invito a presentare i documenti stessi.

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2 o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1963

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *aprile* 1964
*Registro n.* 32, *foglio n.* 110

---

*Programma degli esami di concorso a posti di assistente alla cattedra di tecniche dell'incisione nelle Accademie di belle arti.*

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza delle varie tecniche dell'incisione, con particolare riguardo all'incisione calcografica e di essere informato sui fatti storici riguardanti il loro nascere e il loro sviluppo. Dovrà dimostrare, inoltre, di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio di incisione eseguito nella scuola e scelto dalla Commissione.

Il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento dell'incisione nei vari corsi dell'Accademia.

(3927)

**Concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Venezia.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Venezia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

*a*) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero sia stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

*c*) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle ari di Venezia, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

*a*) data e luogo di nascita;

*b*) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

*a*) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

*b*) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

*c*) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in

triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri Uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri Uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Venezia, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella in cui il candidato riceve l'invito a presentare i documenti stessi.

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2 o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1963

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1964*
*Registro n. 32, foglio n. 111*

---

*Programma degli esami di concorso al posto di assistente alla cattedra di tecniche dell'incisione nelle Accademie di belle arti.*

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dar prova di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche dell'incisione, con particolare riguardo all'incisione calcografica e di essere informato su i fatti storici riguardanti il loro nascere e il loro sviluppo. Dovrà dimostrare, inoltre, di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio di incisione eseguito nelle scuole e scelto dalla Commissione.

Il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento dell'incisione nei vari corsi dell'Accademia.

**(3928)**

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

*Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione*

E' indetto un concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro di cui alla tabella « C » annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo di età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*c*) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

*d*) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, numero 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

*e*) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

*f*) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

*g*) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*h*) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

*i*) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

*l*) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

*m*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

*n*) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

*o*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

*p*) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

*b*) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1953, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

*a*) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

*b*) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

*c*) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

*d*) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

*e*) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952); e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

*f*) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

*g*) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

*h*) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Santa Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni, o

contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

l) per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 21 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a quarantacinque anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7), 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8).

9) Si prescinde dal limite massimo di età:

*a*) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

*b*) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, articolo 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

*Domande di ammissione*

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inamissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il cognome ed il nome;

*b*) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

*c*) il domicilio;

*d*) il possesso del prescritto titolo di studio;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*f*) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

*g*) le eventuali condanne penali riportate;

*h*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*l*) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

*m*) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. La Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.

*Diario delle prove di esame e comunicazioni*

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inzio di esse e sarà pubblicato nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 4.

*Prove di esame*

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova orale ed una prova pratica di dattilografia.

Le prove si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

*Esito delle prove di esame*

Sono ammessi alla prova orale ed alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, ed alla prova pratica, la Commissione giudicatrice forma lo elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale ed il voto riportato nella prova pratica.

Art. 6.

*Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi*

I candidati che abbiano superato la prova orale e la prova pratica debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

*Graduatoria*

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dello impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, sarà tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

*Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato allo art. 1 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L .200.

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possono impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli

obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

*A*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare;

I suddetti documenti, in bollo da L. 200, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

*B*) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

*C*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

*D*) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da lire 200 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere degli Uffici del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

### Art. 9.

*Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età.*

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente articolo 6, i seguenti documenti:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 200;

*b*) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 200 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare numero 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*e*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure

una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*g*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*h*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*l*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*m*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*o*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dallart. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*p*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

*q*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*r*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*s*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*t*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*u*) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

*v*) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

*w*) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

*x*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

*y*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 50 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare.

### Art. 10.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova applicati aggiunti nel ruolo della carriera del personale esecutivo degli Uffici del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'Ufficio del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.
*Periodo di prova*

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
*Commissione d'esame*

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

*a)* da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

*b)* da quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1964

*Il Ministro*: Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1964*
*Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 84.*

---

ALLEGATO N. 1

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

*Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione* X — Via Flavia, 6 - Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . (prov. .) il giorno . . domiciliato in . (prov. di . .) via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado in data . . . presso l'Istituto ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a Ufficio del lavoro periferico e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . . . . .

Data, . . . . . . . . . .

Firma (1) . . . . . . . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta il servizio.

Visto, *Il Ministro*: Bosco

---

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DI ESAME

*Prove scritte*:

1) Componimento italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova scritta, sarà tenuto conto della calligrafia).

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, nei limiti del programma fissato per la prova orale.

*Prova pratica di dattilografia*:

Scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti, di un brano letterario, commerciale e burocratico alla velocità di 180 battute (circa trenta parole) al minuto primo.

Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e della estetica, oltre che della velocità.

*Prova orale*:

1) Aritmetica elementare: nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto. Risoluzione dei problemi di ripartizione diretta ed inversa.

2) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: I Ministeri - Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi organi periferici (Ispettorato del lavoro, Uffici del lavoro e della massima occupazione).

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato.

La Prefettura, la Provincia, il Comune ed i loro organi.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

3) Nozioni elementari di statistica: Concetto e oggetto della statistica. Unità statistica. Spoglio e aggruppamento dei dati statistici. Elaborazione dei dati: medie e rapporti. Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

---

*N. B.* — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi, nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

*Il Ministro*: Bosco

(4290)

# MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Graduatoria generale del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1963-64, e graduatoria finale dei vincitori del concorso stesso.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412;

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1400;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Vista la legge del 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie;

Visto il decreto emanato dal Ministro per le difesa in data 15 febbraio 1963, di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 1963, registro n. 38 Difesa-Marina, foglio n. 219, che approva la « Notificazione di concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno accademico 1963-64 » di n. 139 allievi ufficiali, così suddivisi:

Stato Maggiore . . . . . . . n. 95
Genio navale . . . . . . » 22
Armi navali . . . » 22

Ritenuta l'opportunità ai sensi dell'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare nel limite di 1/5 il numero dei posti da conferire ai concorrenti del Genio navale e delle Armi navali, elevandoli rispettivamente da ventidue a ventisette e da ventidue a ventisette;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di cui alle premesse:

*Stato Maggiore*

1. de Vicariis Antonio
2. Greco Tonegutti Paolo
3. Genta Valerio
4. Antonucci Cesare
5. Camino Giorgio
6. D'Agostino Franco
7. Bucci Giuseppe
8. Di Paola Giampaolo
9. Manes Gianfranco
10. Tani Andrea
11. Andreini Luigi
12. Lazzoni Carlo
13. Bottazzi Manlio
14. Giordano Fosco
15. Pianigiani Sirio
16. Burgos di Pomareto Camillo
17. Merkuza Silvio
18. Faggioni Franco
19. Rolfo Alfredo
20. Imbimbo Giorgio
21. Ferravante Vincenzo
22. Tumiati Mario
23. Gagnoni Andrea
24. De Bortoli Roberto
25. Auletta Francesco
26. Bonetti Giovanni
27. Mori Massimo
28. Tilli Giuseppe
29. Vitaloni Giovanni
30. Grisanti Giampiero
31. Argentino Antonio
32. Bevilacqua Lodovico
33. Rizzo Antonio
34. Burbi Giulio
35. Infantino Vincenzo
36. Sorrentino Alberto
37. Condarelli Domenico
38. Marasciulo Alessandro
39. Frampolli Francesco
40. Grimaccia Remigio
41. Bruni Luigi
42. Peraldo Neia Franco
43. Lattarulo Onofrio
44. Margiacchi Paolo
45. Tirotti Fabrizio
46. Carpi Piero
47. Perucca Orfei Massimiliano
48. Pelosi Paolo
49. Gambino Attilio
50. Rossi Franco
51. Farese Sergio
52. Ritonnale Pierluigi
53. Salvetti Giorgio
54. Massi Roberto
55. Pavan Giuseppe
56. Ferri Fernando
57. Marotta Giuseppe
58. Balestrieri Giorgio
59. Angrisano Carlo
60. Avella Luigi
61. Moscatelli Andrea
62. Turco Vincenzo
63. Guadalupi Augusto
64. Schiavoni Giancarlo
65. Giorelli Federico
66. Manco Nicola
67. Marletta Giuseppe
68. Paciariello Antonio
69. La Rosa Enrico
70. De Natale Nicola
71. Orsini Rodolfo
72. Esposito Antonio
73. Ambrosini Giovanni
74. Paolini Giuliano
75. Angelini Francesco
76. Marassi Mario
77. Giuca Inclimona Vincenzo
78. Pini Claudio
79. Picchi Carlo
80. Caso Luigi
81. Bronci Abdullah
82. Bagnasco Vittorio
83. Pellegrino Nunzio
84. Acciaccaferri Lucio
85. Napoletano Sandro

*Genio navale*

1. Ricci Francesco
2. Gualdesi Lavinio
3. Cameo Piero
4. Carlini Enrico
5. Basile Giuseppe
6. Vergara Roberto
7. Capulzini Achille
8. Turrini Alessandro
9. Del Balzo Antonio
10. Venè Dino
11. Rodriguez Eugenio
12. Accardo Lucio
13. Ripa di Meana Guido
14. Malocchio Ennio
15. Valeri Fernando
16. Zuccaro Vincenzo
17. Spezie Giancarlo
18. Poletto Stefano
19. Grimaldi Francesco
20. Milana Emilio
21. Maddalena Catello
22. Carbotti Giovanni
23. Gioia Flavio
24. Pellegrino Francesco
25. Chinca Carlo
26. Pellegrino Gaetano
27. Frattura Glauco

*Armi navali*

1. Fornara Ermanno
2. Azzolini Flavio
3. Hauser Livio
4. Peroni Sergio
5. Finocchiaro Dario
6. Leoni Marco
7. Angius Bruno
8. Di Barbora Giancarlo
9. Aiello Michele
10. Manni Giuseppe
11. Lubrani Celestino
12. Casaltoli Giancarlo
13. Sebastio Giacomo
14. Paone Vito
15. Bonatti Franco
16. Biagini Giuseppe
17. Cogolo Luigi
18. Andreuccetti Francesco
19. Fenu Antonio
20. Cascone Carlo
21. Puglisi Allegra Stefano
22. Morale Salvatore
23. Pasanisi Giuseppe
24. Salati Maurizio
25. Tisci Giuseppe
26. Presto Marcello
27. Di Maso Francesco

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 ed in rapporto al numero dei posti messi a concorso aumentati come indicato nella premessa; tenuto presente che i seguenti concorrenti, classificati nella graduatoria del Corpo di Stato Maggiore, al posto a fianco di ciascuno indicato: Giordano Fosco (14°), Peraldo Neia Franco (42°) e Moscatelli Andrea (61°) e che il concorrente Cogolo Luigi, classificato al (17°) posto nella graduatoria del Corpo delle Armi navali, hanno rinunciato, consenzienti i loro genitori, alla ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, sono dichiarati vincitori i seguenti concorrenti venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di merito:

*Stato Maggiore*

1. de Vicariis Antonio
2. Greco Tonegutti Paolo
3. Genta Valerio
4. Antonucci Cesare
5. Camino Giorgio
6. D'Agostino Franco
7. Bucci Giuseppe
8. Di Paola Giampaolo
9. Manes Gianfranco
10. Tani Andrea
11. Andreini Luigi
12. Lazzoni Carlo
13. Bottazzi Manlio
14. Pianigiani Sirio
15. Burgos di Pomaretto Camillo
16. Merkuza Silvio
17. Faggioni Franco
18. Rolfo Alfredo
19. Imbimbo Giorgio
20. Ferravante Vincenzo
21. Tumiati Mario
22. Gagnoni Andrea
23. De Bortoli Roberto
24. Auletta Francesco
25. Bonetti Giovanni
26. Mori Massimo
27. Tilli Giuseppe
28. Vitaloni Giovanni
29. Grisanti Giampiero
30. Argentino Antonio
31. Bevilacqua Lodovico
32. Rizzo Antonio
33. Burbi Giulio
34. Infantino Vincenzo
35. Sorrentino Alberto
36. Condarelli Domenico
37. Marasciulo Alessandro
38. Frampolli rancesco
39. Grimaccia Remigio
40. Bruni Luigi
41. Lattarulo Onofrio
42. Margiacchi Paolo
43. Tirotti Fabrizio
44. Carpi Piero
45. Perucca Orfei Massimiliano
46. Pelosi Paolo
47. Gambino Attilio
48. Rossi Franco
49. Farese Sergio
50. Ritonnale Pier Luigi

51. Salvetti Giorgio
52. Massi Roberto
53. Pavan Giuseppe
54. Ferri Fernando
55. Marotta Giuseppe
56. Balestrieri Giorgio
57. Angrisano Carlo
58. Avella Luigi
59. Turco Vincenzo
60. Guadalupi Augusto
61. Schiavoni Giancarlo
62. Giorelli Federico
63. Manco Nicola
64. Marletta Giuseppe
65. Paciariello Antonio
66. La Rosa Enrico
67. De Natale Nicola
68. Orsini Rodolfo
69. Esposito Antonio
70. Ambrosini Giovanni
71. Paolini Giuliano
72. Angelini Francesco
73. Marassi Mario
74. Giuca Inclimona Vincenzo
75. Pini Claudio
76. Picchi Carlo
77. Caso Luigi
78. Bronci Abdullah
79. Bagnasco Vittorio
80. Pellegrino Nunzio
81. Acciaccaferri Lucio
82. Napoletano Sandro

*Genio navale*

1. Ricci Francesco
2. Gualdesi Lavinio
3. Cameo Piero
4. Carlini Enrico
5. Basile Giuseppe
6. Vergara Roberto
7. Capulzini Achille
8. Turrini Alessandro
9. Del Balzo Antonio
10. Venè Dino
11. Rodriguez Eugenio
12. Accardo Lucio
13. Ripa di Meana Guido
14. Malocchio Ennio
15. Valeri Fernando
16. Zuccaro Vincenzo
17. Spezie Giancarlo
18. Poletto Stefano
19. Grimaldi Francesco
20. Milana Emilio
21. Maddalena Catello
22. Carbotti Giovanni
23. Gioia Flavio
24. Pellegrino Francesco
25. Chinca Carlo
26. Pellegrino Gaetano
27. Frattura Glauco

*Armi navali*

1. Fornara Ermanno
2. Azzolini Flavio
3. Hauser Livio
4. Peroni Sergio
5. Finocchiaro Dario
6. Leoni Marco
7. Angius Bruno
8. Di Barbora Giancarlo
9. Aiello Michele
10. Manni Giuseppe
11. Lubrani Celestino
12. Casaltoli Gian Carlo
13. Sebastiano Giacomo
14. Paone Vito
15. Bonatti Franco
16. Biagini Giuseppe
17. Andreuccetti Francesco
18. Fenu Antonio
19. Cascone Carlo
20. Puglisi Allegra Stefano
21. Morale Salvatore
22. Pasanisi Giuseppe
23. Salati Maurizio
24. Tisci Giuseppe
25. Presto Marcello
26. Di Maso Francesco

I predetti vincitori del concorso sono nominati allievi dell'Accademia navale nell'ordine sopraindicato ed ammessi, nei rispettivi Corpi, alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia per l'anno accademico 1963-64.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1964

p. *Il Ministro*: PELIZZO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *maggio* 1964
*Registro n.* 26 *Difesa-Marina, foglio n.* 187. — MANAI

(4548)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sessantasette posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1963.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 10 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 16-31 maggio 1964 è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1964, registro n. 12 Interno, foglio n. 288, che approva la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori nel concorso per esami a sessantasette posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1963.

(4626)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

**Esito del concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione di opere d'arte nella caserma Bausan, in Gaeta (Latina)**

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte destinate alla decorazione del padiglione alloggiamenti e servizi annesso alla caserma Bausan della Guardia di finanza di Gaeta (Latina), ai sensi delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 ottobre 1963, riunitasi nel giorno 30 gennaio 1964, ha dichiarato vincitore il seguente artista:

prof. Virgilio Mori.

(4552)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Sede e diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella H) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 25 giugno 1963, per la attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige.**

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 25 giugno 1963, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Trastevere n. 189, nei giorni 26, 27 e 28 giugno 1964, con inizio alle ore otto.

(4637)

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

UMBERTO PETTINARI, *direttore*